

Informazioni relative al Contratto a Distanza

Ai sensi del Decreto Legislativo 206/2005

La presente informativa precontrattuale contiene alcune importanti indicazioni sui contratti per la prestazione di servizi di natura bancaria, creditizia, di pagamento di investimento e/o di distribuzione assicurativa per i quali Banca Mediolanum S.p.A. (di seguito anche, la "Banca") prevede la possibilità di conclusione a distanza in forza di quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, numero 206 ("Codice del Consumo") ed è fornita alla clientela nella fase delle trattative e comunque prima che la stessa sia vincolata da un contratto a distanza ovvero da un'offerta.

Ulteriori informazioni in merito ai predetti servizi ed alle modalità con cui gli stessi sono forniti sono contenute nella modulistica contrattuale e precontrattuale relativa a ciascun servizio (come di seguito meglio individuata) consegnata dalla Banca in conformità alla normativa applicabile prima della conclusione del relativo contratto. Si raccomanda, pertanto, al Cliente di esaminare la presente informativa unitamente alla predetta documentazione prima di sottoscrivere uno dei contratti offerti dalla Banca attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

Definizioni

"Codice del Consumo": Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, numero 206 e successive modifiche e integrazioni;

"Consumatore": qualunque soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a del Codice del Consumo;

"Cliente": soggetto già censito ovvero soggetto, non ancora censito, che desidera sottoscrivere contratti e servizi accessori a distanza;

"Contratto a distanza": qualunque contratto concluso tra la Banca e il Consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza che impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla fase della conclusione del contratto, compresa; ciò avviene senza la presenza simultanea di entrambe le parti (a titolo esemplificativo via posta, internet, ecc.);

"Reclamo": ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) alla Banca un suo comportamento o un'omissione;

"Servizio/Servizi finanziari": sono i servizi e le attività di natura bancaria, finanziaria, di pagamento, di investimento (come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del Testo Unico Finanziario) e accessori, nonché di distribuzione assicurativa prestati da Banca Mediolanum S.p.A. alla propria clientela, per i quali, tempo per tempo, la Banca prevede la conclusione del contratto a distanza;

"Supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

"Tecniche di comunicazione a distanza": qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea delle parti, sia impiegato per la conclusione di un contratto a distanza;

"Web collaboration": piattaforma digitale che permette di instaurare un dialogo tra la banca (anche per il tramite di un consulente finanziario) e il cliente, secondo logiche di videoconferenza, per la conclusione di un contratto a distanza.

Informazioni relative a Banca Mediolanum S.p.A.

Banca Mediolanum S.p.A. presta alla propria clientela servizi di natura bancaria e finanziaria, servizi di pagamento, nonché servizi di investimento e di distribuzione assicurativa.

Sede legale e amministrativa: Via Ennio Doris – Palazzo Meucci – Milano 3 – 20079 Basiglio (MI) – Numero di iscrizione al Registro delle Imprese (Codice Fiscale/P. Iva): 02124090164 – Telefono: +39 02 90491 – E-mail: info@mediolanum.it – PEC: bancamediolanum@pec.mediolanum.it – Fax: +39 02 9049 2550 – Sito web: www.bancamediolanum.it – Banca Mediolanum S.p.A. è autorizzata all'esercizio della propria attività da Banca d'Italia, via Nazionale numero 91 Roma (www.bancaditalia.it) ed è iscritta nell'albo delle banche al numero 5343 nonché alla Sezione "D" del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) al numero 000027132. – Sistema di garanzie cui la Banca aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia e Fondo Interbancario di tutela dei Depositi.

Informazioni relative ai contratti e ai servizi prestati

La Banca consente alla propria clientela di sottoscrivere a distanza contratti relativi ad una pluralità di prodotti e servizi prestati e/o distribuiti dalla medesima tra i quali varie tipologie di conti correnti e di pagamento (che possono altresì prevedere la prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori), carte di credito, finanziamenti di diversa tipologia e natura. Nell'ambito dei servizi prestati, la Banca potrà altresì consentire la sottoscrizione a distanza di strumenti finanziari e altri prodotti di investimento (anche assicurativi).

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, in relazione a tali prodotti e servizi la Banca rende disponibili, prima della conclusione dei relativi contratti o della sottoscrizione di proposte vincolanti, specifici documenti di natura contrattuale e precontrattuale. Tale documentazione varia in funzione dei prodotti e dei servizi offerti e, per quanto concerne i servizi prestati dalla Banca, comprende le relative condizioni contrattuali e, ove previsti, il *"Documento Informativo sulle Spese"* ("FID"), i *"Fogli informativi"* e/o specifici *"Fascicoli Informativi"*, nonché, con riferimento all'attività di distribuzione assicurativa, appositi documenti contenenti informazioni in merito alla Banca in qualità di soggetto distributore ed ai prodotti assicurativi distribuiti. In occasione del collocamento e/o della distribuzione di strumenti finanziari e prodotti di investimento (anche assicurativi) la Banca è tenuta a consegnare la relativa documentazione d'offerta.

Tutti i predetti documenti, redatti secondo schemi definiti dalle competenti autorità di vigilanza, contengono informazioni essenziali sulla Banca, sulle condizioni economiche dell'offerta, sulle principali caratteristiche e i rischi tipici delle operazioni o dei servizi offerti e devono pertanto essere attentamente consultati dal consumatore prima di sottoscrivere un contratto o una proposta.

Ulteriori informazioni utili per il consumatore possono essere reperite nelle diverse Guide rese disponibili dalla Banca e scaricabili sul sito all'indirizzo <https://www.bancamediolanum.it/trasparenza/guide>, e nell'informativa sulla tutela dei dati personali fornita dalla Banca ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE numero 2016/679.

Condizioni economiche applicabili ai contratti offerti a distanza

La sottoscrizione di un Contratto a distanza con le modalità tempo per tempo previste dalla Banca non comporta alcun costo aggiuntivo per il Cliente rispetto ai costi ordinariamente previsti dalla relativa documentazione d'offerta richiamata al precedente paragrafo.

Informazioni relative alla modalità di conclusione del contratto e Servizi

Il Contratto a distanza può essere sottoscritto tramite l'area riservata del Cliente nel sito della Banca oppure tramite strumenti di "web collaboration", in quest'ultimo caso ricevendo la documentazione precontrattuale e contrattuale tramite mail all'indirizzo comunicato dal cliente.

Per entrambe le modalità di sottoscrizione a distanza del contratto, il Cliente appone sul documento contrattuale del prodotto/servizio scelto, in ogni sua parte, la propria firma elettronica (digitale ovvero nelle altre modalità tempo per tempo rese disponibili).

Il Cliente, solamente dopo aver preso visione dei documenti relativi alla trasparenza del singolo prodotto/servizio e averne data conferma, può procedere alla sottoscrizione del contratto.

Il contratto deve considerarsi concluso nel momento in cui la Banca riceve la proposta contrattuale compilata in ogni sua parte e completa di tutti gli allegati previsti a corredo.

Per alcuni servizi l'esecuzione del contratto da parte della banca è subordinata all'esito positivo della valutazione eseguita dalla Banca; in taluni casi la Banca, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, si riserva il diritto di respingere la richiesta del Cliente ad esempio qualora la documentazione rechi informazioni non coerenti ovvero riferite a documenti identificativi scaduti alla data di sottoscrizione o laddove la documentazione non sia debitamente compilata o risulti incompleta e/o le valutazioni interne abbiano dato esito negativo con conseguente mancata conclusione del contratto.

La Banca comunica l'esito delle proprie valutazioni a mezzo mail o altro mezzo idoneo ovvero, in caso di esito positivo, dando esecuzione al contratto. Da tale momento, in caso di esito positivo, il contratto acquista piena efficacia. In caso di valutazione negativa il contratto resta, invece, privo di ogni efficacia e si risolve. Al Cliente non viene addebitato alcun costo per lo svolgimento della fase valutativa.

Il Contratto sottoscritto dal cliente è messo a disposizione dello stesso nella propria area riservata del sito internet della Banca.

Termini e modalità per l'esercizio del diritto di recesso

Ai sensi dell'articolo 67-duodecies del Codice del Consumo, il Cliente può recedere dal Contratto a distanza senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 14 giorni dalla data di conclusione del Contratto, mediante

- una comunicazione scritta firmata in originale dall'interessato del rapporto che ne richiede la chiusura, da inviare tramite raccomandata A/R o altro servizio postale a: Banca Mediolanum S.p.A. – Palazzo Meucci Via Ennio Doris – 20079 Basiglio Milano 3;
- l'invio di una e-mail dall'indirizzo PEC del Cliente, dallo stesso firmata digitalmente, all'indirizzo PEC della Banca bancamediolanum@pec.mediolanum.it.

Il diritto di recesso previsto dal Codice del consumo e sopra indicato non si applica:

- a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:
 - 1) operazioni di cambio;
 - 2) strumenti del mercato monetario;
 - 3) valori mobiliari;
 - 4) quote di un organismo di investimento collettivo;
 - 5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
 - 6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
 - 7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
 - 8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
- b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
- c) al servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti sono stati già avviati;
- d) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso;
- e) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all'articolo 67-undecies, comma 1, del Codice del Consumo.

Anteriormente al predetto termine di 14 giorni per l'esercizio del recesso, l'esecuzione del Contratto può iniziare previa richiesta del Consumatore e ove consentito dalle relative condizioni contrattuali.

Conseguenze dell'esercizio del diritto di recesso

Alla ricezione della comunicazione di recesso del Cliente, la Banca procede alla chiusura del rapporto nei tempi previsti dal Contratto.

Nel caso di esercizio del diritto di recesso a fronte di un principio di esecuzione, le eventuali operazioni effettuate dal Cliente sino al ricevimento della comunicazione con la quale si esercita il recesso, si intenderanno valide ed efficaci nei suoi confronti. Il Cliente è tenuto a pagare esclusivamente l'importo del Servizio effettivamente prestato dalla Banca, alle condizioni economiche previste dal Contratto a distanza.

La Banca è tenuta a rimborsare al consumatore tutti gli importi da quest'ultimo versati in conformità del Contratto a distanza, eccetto l'importo del Servizio effettivamente prestato come sopra indicato, entro e non oltre trenta giorni, dalla data in cui la Banca ha ricevuto la comunicazione di recesso da parte del Cliente.

Il Consumatore è tenuto a corrispondere alla Banca il corrispettivo del Servizio effettivamente prestato e le restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest'ultima entro e non oltre trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici, l'efficacia del recesso è subordinata alla restituzione sopra indicata.

Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati dalla Banca ovvero da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e la Banca, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità sopra indicate.

Conseguenze del mancato esercizio del diritto di recesso

Nei casi di mancato esercizio del recesso, il Contratto è eseguito alle condizioni e secondo i termini indicati nello stesso e nella documentazione d'offerta e il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca i corrispettivi e gli ulteriori oneri dovuti per i Servizi effettivamente prestati in pendenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso.

I termini di durata minima dei Contratti e le ulteriori ipotesi in cui il Cliente ha diritto di esercitare il recesso dagli stessi sono indicati nella documentazione relativa a ciascun Servizio resa disponibile tramite il sito della Banca e/o fornita al Cliente prima dell'adesione.

Servizi di Investimento

L'efficacia dei soli Servizi di Investimento ricompresi nel Contratto, ivi inclusa quella relativa al rapporto di Deposito Titoli è sospesa durante la decorrenza del predetto termine di 14 giorni previsto ex lege per l'esercizio del diritto di recesso, salvo che il Cliente, mediante adesione alla proposta contrattuale della Banca, abbia richiesto l'avvio immediato della prestazione dei suddetti Servizi.

Informazioni sui rischi

La Banca adotta costantemente standard elevati per garantire la sicurezza di contratti e operazioni concluse a distanza. Tuttavia, l'erogazione di qualsiasi servizio a distanza nel settore bancario, finanziario e di investimento determina in genere un innalzamento del livello di rischio di sicurezza delle operazioni (esempio illecita appropriazione di codici di sicurezza e/o dati tramite le c.d. operazioni di phishing, ecc.).

Il Cliente è identificato dalla Banca esclusivamente mediante dispositivi e procedure (che comprendono numerazioni e/o codici numerici statici o dinamici e/o caratteristiche biometriche), che gli permettono di avvalersi delle tecniche di comunicazione tempo per tempo rese disponibili dalla Banca (ad esempio internet banking, phone banking, mobile banking), per effettuare interrogazioni e/o disposizioni a valere sui rapporti contrattuali in essere e altre operazioni a distanza attraverso qualsiasi supporto (esempio personal computer, tablet, smartphone, smart tv, ecc.).

Pertanto, il Cliente è tenuto a mantenere segreti e riservati tutti i codici, i dispositivi e le procedure utilizzate per accedere e utilizzare i servizi della Banca.

L'utilizzo delle Tecniche di comunicazione a distanza comporta, infatti, la responsabilità del Cliente per l'esecuzione, comunque e da chiunque, di operazioni dispositive a valere sul proprio rapporto, tramite i propri dispositivi e procedure di autenticazione. Il Cliente, dunque, è responsabile della loro custodia e del corretto utilizzo nonché di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'utilizzo illegittimo ovvero abuso, anche ad opera di terzi, e/o dallo smarrimento o sottrazione degli stessi. Il Cliente si impegna pertanto

- (i) a custodire i propri dispositivi e procedure di autenticazione con la massima cura e riservatezza, adottando tutte le cautele di sicurezza necessarie, e
- (ii) a non cedere a terzi e non consentire l'utilizzo da parte di terzi dei suddetti dispositivi e procedure di autenticazione.

Per maggiori informazioni in materia di sicurezza il Cliente può consultare l'apposita sezione dedicata alla Sicurezza presente sul sito <https://www.bancamediolanum.it/sicurezza>.

Il Cliente deve considerare che la Banca potrà sempre produrre, come prova dei Contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite tecniche di comunicazione a distanza, le scritture registrate sui propri libri e le relative contabili indirizzate al Cliente, nonché eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure (informatiche, telefoniche, ecc.) utilizzate per il funzionamento delle tecniche di comunicazione a distanza (ivi incluse le comunicazioni trasmesse a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata).

Il Cliente ha inoltre l'onere di accedere periodicamente all'area riservata del sito di Home Banking, al fine di verificare la presenza di eventuali comunicazioni allo stesso indirizzate.

In considerazione della continua evoluzione dei sistemi di sicurezza e dei mezzi di comunicazione a distanza, è possibile che i Servizi prestati a distanza dalla Banca possano subire interruzioni o sospensioni, anche senza preavviso al Cliente (ad esempio, per consentire di verificare la sicurezza, l'efficienza e la regolarità dei mezzi di comunicazione a distanza e delle procedure di identificazione adottate). Pertanto, la Banca potrebbe, in ogni momento, sospendere l'utilizzo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza, anche in corso di operazione, e subordinare a specifiche condizioni la riattivazione degli stessi.

L'impossibilità di utilizzare i servizi potrebbe altresì derivare da ulteriori fattori, quali interruzioni o cadute di linea o in generale indisponibilità del collegamento telematico o telefonico dovute ad interventi sulla rete telematica o su quella telefonica effettuati da terzi oppure dovuti ad altre circostanze che esulino dal controllo diretto della Banca. È pertanto onere del Cliente valutare l'adeguatezza degli strumenti informatici a propria disposizione e utilizzare gli accorgimenti tecnologici messi a disposizione dalla Banca, al fine di limitare il rischio di frodi informatiche.

Infine, la mancanza di contatto con il personale incaricato della Banca può indurre il Cliente a scelte non pienamente ponderate (anche per tali ragioni, la normativa riconosce al Cliente il diritto di recesso illustrato al precedente paragrafo).

Ne consegue che la fruizione dei Servizi attraverso Tecniche di comunicazione a distanza avviene per libera e consapevole scelta del Cliente, con accettazione del maggior grado di rischio che questa inevitabilmente comporta.

Legge applicabile e lingua delle comunicazioni

Ai rapporti tra Banca Mediolanum S.p.A. ed i Clienti relativi ai Contratti si applica la legge italiana. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra il Cliente e la Banca in relazione al Contratto a distanza sarà competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio eletto.

Nella documentazione precontrattuale e contrattuale, nell'utilizzo dei Servizi e nelle relative comunicazioni nella durata del Contratto a distanza sarà utilizzata la lingua italiana.

Informazioni relative al ricorso

La Banca osserva, nei rapporti con la Clientela, le disposizioni di cui al TUB, al TUF, al Codice del Consumo e le relative disposizioni di attuazione come successivamente integrate e modificate.

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca indirizzando apposita comunicazione scritta all'Ufficio Reclami della medesima, a mezzo lettera raccomandata A/R, presso Banca Mediolanum S.p.A. – Palazzo Meucci – Milano 3 – Via Ennio Doris – 20079 Basiglio (MI) o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioreclami@pec.mediolanum.it, all'indirizzo ufficioreclami@mediolanum.it oppure tramite sito internet – sezione messaggi/Reclami – o via fax al numero +39 02 90492649. La Banca è tenuta a rispondere

- (i) entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo, se lo stesso ha ad oggetto rapporti per la prestazione dei servizi bancari e finanziari o di investimento;
- (ii) entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo se lo stesso ha ad oggetto servizi di pagamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 11 in caso di richieste di rimborso per operazioni di pagamento autorizzate disposte dal beneficiario o per il suo tramite; se, in situazioni eccezionali, la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, prima di ricorrere al giudice, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di mediazione obbligatoria, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che offre un'alternativa stragiudiziale rispetto al ricorso al giudice per le controversie in materia bancaria e finanziaria. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure il sito della Banca all'indirizzo <https://www.bancamediolanum.it/reclami-ricorsi-conciliazione>, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob, per quanto attiene alle controversie relative alla prestazione dei servizi di investimento. Per informazioni su come rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie il Cliente può consultare il sito www.acf.consob.it oppure il sito della Banca all'indirizzo <https://www.bancamediolanum.it/reclami-ricorsi-conciliazione>, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- al Servizio di conciliazione per raggiungere un accordo tra le parti – qualunque sia il valore della controversia – con l'intervento di un esperto indipendente (mediatore), affidandogli il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti.

Resta fermo tuttavia che, nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria la Banca e/o il Cliente devono esperire, quale condizione di procedibilità della domanda, uno dei procedimenti di mediazione/conciliazione previsti dall'articolo 5, comma 1bis, del Decreto Legislativo numero 28 del 4 marzo 2010, ovvero:

- 1) il procedimento di mediazione previsto e disciplinato dallo stesso Decreto Legislativo 28/2010, proponendo istanza agli Organismi di mediazione specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nel relativo registro tenuto dal Ministero della Giustizia (tra cui il Conciliatore Bancario Finanziario);
- 2) il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del TUB di cui al Decreto Legislativo 385/1993, proponendo istanza all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Il finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 – 00184 Roma.

Fatto salvo quanto sopra previsto in tema di ricorsi, in caso di controversie derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'Unione e un professionista stabilito nell'Unione, il consumatore ha diritto di proporre un ricorso al competente organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie online (ADR). L'elenco degli ADR è accessibile tramite la piattaforma di risoluzione delle controversie online europea ("piattaforma ODR") disponibile sul sito <http://ec.europa.eu/odr>.

Ulteriori informazioni in merito alle procedure di reclamo, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e alla procedura di mediazione sono pubblicate sul sito internet della Banca.

Banca Mediolanum S.p.A. aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Altri diritti del Cliente

Il Cliente, in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione dei servizi, ha diritto:

- (i) di opporsi all'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio;
- (ii) di ricevere i contratti e la documentazione esclusivamente su supporto cartaceo, con conseguente applicazione dei costi ove pattuiti. Infatti, l'invio delle comunicazioni in forma cartacea prevede l'applicazione al Cliente delle spese per la produzione e l'invio delle comunicazioni stesse in formato cartaceo, così come indicato nella documentazione di trasparenza della Banca, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge nei quali non può essere addebitato alcun costo alla clientela;
- (iii) di cambiare la Tecnica di comunicazione a distanza, ove fosse disponibile un'alternativa;
- (iv) di recedere dai prodotti e dai servizi fruiti secondo le modalità previste dai relativi contratti.

Il Cliente può esercitare i propri diritti inviando un'apposita richiesta alla Banca ai seguenti recapiti:

Telefono Numero Verde 800 107 107; Fax: +39 02 9049 2550 raccomandata A/R a Banca Mediolanum S.p.A., Via Ennio Doris – 20079 Basiglio Milano 3.